SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

non sono applicabili le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Morrone a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MORRONE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulla domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Perroni-Paladini. (V. Stampato, nº 95-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

FILOPANTI. La Camera nella sua alta giustizia e nel suo senno ha mostrato verso il sacro diritto di proprietà quel riguardo che da ogni uomo assennato, che da ogni assemblea di uomini ragionevoli, non può a meno d'essere sentito. Ma ella non può certamente aver minore riguardo alla proprietà dei ricchi di quello che alla proprietà pei poveri.

Ora, per il così detto diritto promiscuo dei boschi, consistente principalmente nell'antico jus lignandi e jus pascendi, i boschi i quali sono sottoposti a cosiffatto diritto o vincolo, non sono, a giustamente parlare, d'esclusiva proprietà del nominale proprietario, ma collettiva proprietà di esso e della moltitudine che ne usufruisce. È se più addentro s'investigasse l'origine di tale proprietà, forse si arriverebbe alla conclusione che il vero e legittimo proprietario è il popolo del rispettivo comune o della rispettiva provincia che usufruisce di quel bosco. L'attuale proprietario iscritto è forse l'erede di usurpatori, perchè in origine la terra era libera e le selve generalmente sono una spontanea produzione del suolo. Cominciarono gli abitanti del vicinato a servirsene, poi venne un industriale qualunque il quale li sottopose a qualche genere speciale di coltura, lasciando che la popolazione continuasse ad esercitare i suoi antichi diritti d'uso di pascolo e di legnatico.

Io vorrei che l'articolo fosse concepito in maniera da dare più sicura soddisfazione a questa specie di diritto di proprietà collettiva.

Come pure nel susseguente articolo io reclamerei che il peso di comprovare esplicitamente i titoli della proprietà e dell'uso spettassero unicamente ai proprietari iscritti, e vorrei che la prova si sottintendesse a favore degli utenti, quando l'uso è di immemorata antichità, ed è coperto da quello che dai giuristi è qualificato diritto di prescrizione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Melodia e l'emendamento proposto dall'onorevole Varè.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Melodia non doveva trovarsi presente nella Camera quando, avendo preso la parola nella discussione generale, dissi cosa che rispondeva pressochè completamente ai suoi divisamenti odierni.

Nella materia dello scioglimento delle promiscuità, della abolizione dei diritti d'use, delle servitù anche d'uso, si è proceduto sempre con piena cognizione di causa; e tranne per lo scioglimento dei maggiori vincoli di carattere esclusivamente feudale, del resto si è preferito procedere caso per caso, come avvenne al 1865 per gli ademprivi di Sardegna, al 1867 pel principato di Piombino, al 1875 per i diritti d'uso nei boschi inalienabili dello Stato, al 1876 per la Sila delle Calabrie, per tacere di molte altre leggi speciali dal 1860 in qua.

Ed è giusto non si tralasci il metodo di procedere caso per caso, finchè almeno non si abbiano gli elementi per più complesse proposte: si tratta di quistioni gravi; e se ne volessimo un esempio, basterebbe citare quella relativa al vagantivo per le provincie di Venezia e di Rovigo.

Nelle quistioni di abolizione di diritti d'uso e di servitù vuolsi determinare l'indole, i limiti, gli effetti, le condizioni, i tempi, i modi di scioglimento di promiscuità, di abolizione di diritti di ragione privata. Ed è indispensabile che si abbiano elementi bastevoli a preservare coloro che direttamente o indirettamente vi sono interessati, che sono d'ordinario intere popolazioni, delle conseguenze delle innovazioni allo stato dei possessi, e quindi alle maniere di godimento e anche di lavoro e di vita. Su quegli obbietti deve farsi larga parte al voto dei corpi locali rappresentativi.

A me era parsa in fatti la cosa più semplice del mondo, il portare innanzi la legge per l'abolizione del vagantivo in Venezia ed in Rovigo. Un deputato nostro collega della passata Legislatura, me ne fece istanza fin dal mese di maggio dell'anno scorso, e mi affrettai a dire essere prontissimo a procedere a studi in proposito, e affrettare la presentazione di un relativo progetto di legge.

Messomi all'opera, ho visto che, intorno a quel tema, era raccolto un volume di studi nel Ministero; ed un piccolo volume di progetti, relazioni e discussioni dell'altro ramo del Parlamento. Ciò nondimeno cotesto progetto di legge era tutt'altro che in condizione da poterne fare una immediata presentazione.

E mi sono rivolto di nuovo alle autorità provinciali interessate, ed ho trovata adesione, è vero, in massima sul concetto di base dell'abolizione e liquidazione del diritto del vagantivo; ma non mancarono insieme delle gravi obbiezioni e discordanze riguardo al modo, e più riguardo al tempo di attuazione della legge.

Credei, nondimeno aver messo tutto in armonia,